

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 202

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Relatrice ALBANO)*

*approvata nella seduta del 17 maggio 2017*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RECANTE FISSAZIONE DEL TASSO DI ADAT-  
TAMENTO DEI PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL REGOLA-  
MENTO (UE) N. 1306/2013 PER L'ANNO CIVILE 2017 (COM  
(2017) 150 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 2017**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente in data 27 aprile 2017,

premessi che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione europea, secondo cui il bilancio annuale dell'Unione europea deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del TFUE, parere favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali e meteorologici), si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito dei negoziati, condotti a livello unionale, per l'individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato, fermo restando il meccanismo assicurativo, a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ANITORI)

27 aprile 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta assolve all'obbligo annuale, previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, di aggiornare il tasso di riduzione dei pagamenti diretti superiori ai 2.000 euro, al fine di rispettare i limiti di bilancio fissati in base al quadro finanziario pluriennale, tenendo conto della previsione annuale di spesa per pagamenti diretti e della necessità di assicurare un ammontare ai fini di «riserva per le crisi nel settore agricolo», ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento;

considerato, in particolare, che:

il citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha istituito una riserva finalizzata ad assicurare un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva è costituita mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti agli agricoltori, ai sensi del successivo articolo 26. L'importo della riserva è stabilito in 2.800 milioni di euro per il periodo 2014-2020, a prezzi del 2011, e, pertanto, la somma da inserire nel progetto di bilancio 2018, ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti;

in base all'articolo 26 del predetto regolamento, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di spesa per il mercato agricolo e i pagamenti diretti agli agricoltori, fissati dal quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del Consiglio del 2 dicembre 2013), è stabilito, annualmente, un tasso di adattamento dei pagamenti diretti;

la proposta di regolamento fissa il tasso di adattamento a una riduzione dell'1,388149 per cento dei pagamenti diretti, applicabile solo ai pagamenti richiesti nel 2017, superiori a 2.000 euro e ad esclusione della Croazia ove essi sono in corso di progressiva introduzione fino al 1° gennaio 2022,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare il necessario coordinamento dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), al fine di garantire il rispetto dei massimali e sottomassimali stabiliti alla rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere il predetto obiettivo. Peraltro, la proposta non incide sulle modalità e i tempi di erogazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri, poiché applica il tasso di adattamento a quelli relativi alle domande presentate nel 2017, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà effettivamente erogato all'agricoltore. Inoltre, la limitazione del tasso di adattamento ai soli pagamenti superiori a 2.000 euro consente di non gravare sugli agricoltori di più piccole dimensioni.





